



Società Filarmonica "Giuseppe Verdi"

Via Mameli n° 26, 53041 ASCIANO (SI)

ESTRATTO

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Tenuta in data 23 Giugno 2019

O. d. G. : approvazione rendiconto consuntivo e nuovo statuto.

Risultano presenti i seguenti soci:

Petrioli Marco, Zacchei Nicola, Perinti Simona, Perinti Sauro, Savini Gianmarco, Tommasi Claudio, Moscatelli Tiziano, Agnello Andrea, Di Renzone Renato, Parrini Novilio, Corbic Belmin, Biancalana Damiano, Croci Francesca, Mencarelli Matilde, Santi Duccio, Mazzini Tommaso, Cossa Franco, Caliani Lorenzo, Foglietta Irene, Francini Marcello, Perinti Chiara, Francini Marta, Seri Alessio, Ugolini Aldo, Salvi Enzo, Pacchiani Paolo, Lungu Andrea, Gialli Andrea, Cassioli Elido, Laschi Marcello, Sara Donadio, Pianigiani Clara, Proglia Sofia, Popa Robert, Saletti Marusca, Trapassi Silvano.

Gli aventi diritto di voto sono tutti i soci maggiorenni, riportati in grassetto nell'elenco precedente.

Pertanto risultano presenti 36 soci di cui 20 aventi diritto di voto.

MODIFICHE STATUTO SOCIALE

Come richiesto da adempimenti normativi vincolanti l'associazione, il Consiglio Direttivo ha provveduto a modificare lo Statuto, cambiando, inserendo o abrogando dove necessario, articoli in ottemperanza a quanto richiesto dalla riforma del terzo settore, D. Lgs. 117/17.

Per sottoporre l'elaborato all'assemblea sociale è stato prodotto, oltre al nuovo Statuto, anche un documento nel quale si evidenziano i vari cambiamenti apportati allo statuto in vigore sinora, in modo da rendere più facilmente individuabili le modifiche.

Dopo che il Presidente ha illustrato le variazioni apportate e risposto ai chiarimenti richiesti da alcuni soci, si procede alla votazione per l'approvazione del nuovo Statuto sociale.

L'assemblea dei soci approva all'unanimità.

Si provvederà pertanto alla stesura finale dello Statuto.

Si allega al presente verbale copia del documento, in bozza.

Si attesta che tale estratto è fedele a quanto riportato nell'originale verbale dell'assemblea, depositato in archivio presso la sede sociale.

Asciano, addì 25 giugno 2019.

In fede, firmato

il Segretario (Nicola Zacchei)

Nicola Zacchei

il Presidente (Marco Petrioli)

Marco Petrioli

SOC. FILARMONICA
VERDI
ASCIANO (SI)
Via Martelli,



16 AGO. 2021

REGISTRATO A SIENA IL
AL N. 1772 MOD 3
VERSATI € **ESENTE**

Alessandro Cosmi (*)
(*) *Funzione delegata dal Direttore Provinciale*
Acosmi



STATUTO SOCIALE

SOCIETA' FILARMONICA "GIUSEPPE VERDI" APS DI ASCIANO



VIA GOFFREDO MAMELI, 26 – ASCIANO (SI)



"SOCIETA' FILARMONICA "GIUSEPPE VERDI" APS DI ASCIANO"

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 N. 117 detto "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche ed integrazioni, è costituita l'associazione << SOCIETA' FILARMONICA "GIUSEPPE VERDI" APS DI ASCIANO >>, con sede legale nel Comune di Asciano (SI) – 53041 - Via Goffredo Mameli N° 26, Italia (*in seguito indicata come associazione, società o filarmonica*).

ARTICOLO 2

Scopi, finalità ed attività di carattere e di interesse generale

L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare, esse sono:

- Promozione e diffusione della cultura musicale;
- Sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale;
- Organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia locali, sia nazionali che internazionali;
- Incentivazione agli scambi culturali ed ai gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- Promozione dell'insegnamento della musica, in maniera libera ed accessibile a tutti.

Le finalità appena indicate sono da ritenersi perseguibili attraverso le seguenti attività di carattere generale:

- Attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari e stage di musica;

- Presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici e privati, comitati o associazioni che ne richiedano la presenza;
- Organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali;
- Promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
- Realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- Collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi.

Le attività di interesse generale e le modalità di svolgimento sono rivolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi. Per lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, in riferimento all'art. del Codice del Terzo Settore, l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività su base volontaria dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In riferimento all'art. 6 del Codice del Terzo settore, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopraindicate, ma secondarie e/o strumentali a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione che dovrà anche documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse in una annotazione in calce al rendiconto annuale se esse saranno svolte.

In riferimento all'art. 7 del Codice del Terzo settore, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva; al fine di finanziare le proprie attività di carattere-interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3

Figura del socio

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci sia le persone fisiche che gli enti del Terzo settore che condividono le finalità dell'associazione o che partecipano alle attività della stessa con le loro competenze, conoscenze e prestazioni.

Sono soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione (art. 5), la quale deve essere rinnovata ogni anno.

I soci prestano volontariamente la loro opera per lo svolgimento delle attività dell'associazione (art. n.2).

Tutti i soci accettano senza riserve le norme statuarie e regolamentari.

Lo status di associato ha carattere permanente e può cessare solo nei casi previsti all'articolo 10 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4

Mezzi finanziari e patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni, da raccolta fondi (art.2) e da

attività aventi lo scopo di conseguire le finalità associative o ancora da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre possibili entrate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non dispone limitazioni in riferimento alle condizioni economiche.

ARTICOLO 5

Ammissione a socio

L' ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda presentata compilando l'apposito modulo di richiesta d'ammissione a socio (specificando nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita ed un recapito), da parte del Presidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente ha pari a 30 giorni di tempo per rispondere alla domanda di ammissione a socio, comunicandone l'esito a chi l'ha presentata ed informando il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tempo pari o inferiore a 2 mesi per ratificare ed accogliere la domanda di ammissione a socio, confermando o contrapponendosi a quanto espresso dal Presidente.

Il rifiuto da parte del Consiglio Direttivo o del Presidente della domanda di ammissione a socio presentata non può essere discriminatorio; l'ammissione deve essere in linea con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte (di cui all' art.2).

La domanda di ammissione a socio da parte di minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

La deliberazione di ammissione è da annotarsi nei libri sociali.

Non sono richiesti requisiti minimi per l'ammissione ai nuovi associati, anche se il Presidente o il Consiglio in atto di ratifica, hanno la facoltà di poter rifiutare la domanda fornendo specifica motivazione non discriminante e comunicarla agli interessati.

Il richiedente la cui domanda di ammissione sia stata rifiutata potrà ripresentarla nuovamente all'Assemblea Generale dei soci che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 6

Requisiti del socio per l'espressione del proprio voto

Non è previsto un lasso di tempo minimo affinché un nuovo socio possa esprimere il proprio voto in Assemblea sociale, pertanto egli può votare in Assemblea fin dall'accettazione della sua domanda di ammissione.

ARTICOLO 7***Diritti e doveri dei soci***

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché a partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento o fissate di volta in volta dagli organi sociali.

Inoltre ogni socio ha diritto di eleggere gli organi associativi o, se maggiorenne, di essere eletto negli stessi; di esaminare i libri sociali (art. 8), controllare l'andamento economico dell'associazione ed essere informati sulle attività promosse.

I soci hanno il dovere di rispettare il presente Statuto, versare la quota associative secondo le modalità e scadenze stabilite e di difendere sempre il buon nome dell'associazione, oltre ad osservare le regole dettate dalle istituzioni alle quali l'associazione stessa aderisce o dai propri organi sociali. I soci inoltre hanno l'obbligo di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti. Le somme versate come quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

I diritti ed i doveri del socio non sono trasferibili ad altre persone.

ARTICOLO 8***Esaminazione dei libri sociali***

Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, ovvero:

- libro degli associati e/o degli aderenti;
- il registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo).

Tale diritto può essere esercitato dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata Consiglio Direttivo. La consultazione dei libri sociali deve essere svolta e completata con la presenza di almeno due componenti del Consiglio Direttivo e deve avvenire entro il termine di 30 giorni.

ARTICOLO 9***Divieto di distribuzione degli utili***

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, capitali, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, durante la vita associativa ed anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- Per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo. L'associato può sempre recedere dall'associazione fornendo specifica motivazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno 3 mesi prima;
- Per decesso del socio;
- Per morosità: il socio che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto espulso dall'associazione;
- Per espulsione, deliberata con voto segreto dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei soci, nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'associazione (commissione di danni materiali o morali, inosservanza grave degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi), o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di proposta d'espulsione del Consiglio Direttivo comporta l'interdizione del socio dalle attività sociali ma non la sua decadenza dalla qualifica di associato. L'Assemblea generale dei soci dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo proponente l'espulsione del socio. L'Assemblea generale dei soci potrà espellere definitivamente il socio interdetto oppure riabilitarlo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Se l'espulsione è proposta direttamente in assemblea da almeno 1/3 dei soci, non sarà necessario il parere del Consiglio Direttivo e l'interdizione del socio, ma si procederà direttamente alla votazione in assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Il socio riabilitato dall'assemblea non potrà essere nuovamente interdetto dal Consiglio Direttivo se non sono trascorsi 180 giorni dalla delibera dell'assemblea e la motivazione della proposta di espulsione dovrà essere differente da quella già espressa se non sono trascorsi 12 mesi.

Il socio espulso, al contrario del socio dimessosi volontariamente, non può più presentare la richiesta d'ammissione a socio.

L'espulsione non potrà essere discriminatoria. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 11

Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- L'Assemblea Generale dei soci

- Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- Il Presidente.

ARTICOLO 12

Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione tutti i soci, avranno però diritto di esprimere il proprio voto soltanto i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha un voto e non potrà essere rappresentato da altri soci.

Per quanto concerne i soci minorenni potranno partecipare alle assemblee dell'associazione e potranno esprimere il loro voto solamente se rappresentati da chi ne detiene la potestà genitoriale e non sono eleggibili all'interno degli organi sociali.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i componenti degli organi amministrativi hanno diritto di voto, mentre non hanno la facoltà di votare nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

All'assemblea spetta la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, senza limiti temporali e con diritto di voto.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. Pertanto l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso scritto affisso nella sede legale almeno 8 giorni prima della data di convocazione e devono essere indicati: luogo, data, ora e l'ordine del giorno.

ARTICOLO 14***Validità dell'Assemblea***

L'assemblea in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida con qualunque sia il numero dei soci presenti.

ARTICOLO 15***Compiti e funzioni dell'Assemblea***

Spetta all'Assemblea Generale dei soci:

- Decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- Deliberare sul bilancio sociale, sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Eleggere o revocare il Consiglio Direttivo (art. 17);
- Nominare e/o revocare i componenti degli altri eventuali organi sociali;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati, se proposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 dei soci;
- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'associazione;
- Discutere e approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo, o su altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Accogliere o rifiutare la domanda di ammissione a socio, se precedentemente respinta dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ARTICOLO 16***Modifiche allo statuto sociale***

Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, occorrerà il voto favorevole di almeno quattro quinti dei votanti, i quali rappresentino la metà più uno dei soci.

ARTICOLO 17

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci riuniti in Assemblea senza possibilità di deleghe, è composto da un numero variabile da 7 a 15 membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un numero di mandati illimitato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con specifica motivazione. Per la revoca del Consiglio Direttivo, o di un suo componente, l'assemblea dovrà esprimersi con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza più uno dei soci. La revoca del Consiglio Direttivo dovrà essere posta all'ordine del giorno.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate od indicate da Enti del Terzo Settore associati; si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 18

Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- Ratificare la scelta del Presidente sulle domande di ammissione dei soci;
- Proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- Assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti, durante l'attività sociale;
- Adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- Redigere il regolamento dell'associazione;
- Redigere il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;

- Programmare l'attività dell'associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'associazione;
- Nominare apposite commissioni (settoriali);
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili dell'associazione (sia di proprietà che ad essa affidati);

Rientra inoltre nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

ARTICOLO 19

Responsabilità e validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. A tale scopo verrà svolto dal Segretario l'appello dei consiglieri prima che sia aperta la seduta del Consiglio Direttivo al fine di verificare il raggiungimento del numero minimo necessario dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei consiglieri presenti, applicando il principio del voto singolo, non trasferibile.

ARTICOLO 20

Presidente e Vice presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede l'Assemblea e le sedute del Consiglio Direttivo.

Il Vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Il Presidente ed il Vice presidente durano in carica quanto l'organo di amministrazione; cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea (art. 17).

ARTICOLO 21***Segretario e Tesoriere***

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il Segretario cura i libri sociali.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il bilancio sociale, il rendiconto consuntivo o preventivo, la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, coadiuvato dagli altri consiglieri ed anche dai soci nella redazione del rendiconto consuntivo annuale con decorrenza al primo di gennaio di ogni anno, deve proporlo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento al Consiglio Direttivo.

Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica quanto l'organo di amministrazione; cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea (art. 17). Ciò vale per qualsiasi altra delega attribuita ad altri consiglieri (Capobanda, Vice-segretario, etc.).

ARTICOLO 22***Sezioni***

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali. L'approvazione della costituzione di eventuali sezioni è compito dell'Assemblea.

ARTICOLO 23***Durata dell'associazione***

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non con deliberazione di almeno quattro quinti dei soci.

ARTICOLO 24***Bilancio di esercizio***

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in ottemperanza di quanto espresso al comma 6 art. 18 del presente Statuto.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ARTICOLO 25***Estinzione o scioglimento dell'associazione***

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea dell'associazione, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, l'Assemblea dovrà attribuire i beni della stessa ad una associazione o ad un ente aventi fini analoghi a quelli dell'associazione stessa, rispettando quanto previsto dalla legge (comma precedente).

ARTICOLO 26***Trattamento di dati personali***

I dati personali trattati all'interno di questa associazione, le regole e le modalità di gestione e trattamento degli stessi, sono stabilite all'interno delle documentazioni relative alla privacy, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 27***Fonti normative e rinvio***

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 28**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS, pertanto la denominazione ad avvenuta iscrizione sarà quella indicata all'art. 1 del presente Statuto.

Asciano (SI), 26 Giugno 2019.

SOCIETA' FILARMONICA "GIUSEPPE VERDI" APS DI ASCIANO

[Firma]
SOCIETA' FILARMONICA
"GIUSEPPE VERDI"
Via Mameli, 12 - ASCIANO (SI)
0522/81001

